

In data 08.06.2004

tra

ATAF rappresentata dal vice presidente Valerio Vannetti

e

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E FAISA CISAL

- considerate le difficoltà applicative dell'accordo aziendale del 23.06.2000 sugli inidonei;
- valutata l'opportunità di procedere ad un nuovo inquadramento per gli ex inidonei inquadrati in applicazione del CCNL 27/11/2000;
- considerata la comune volontà di procedere alla stabilizzazione in altra mansione di personale attualmente inidoneo in via definitiva e con certificazioni temporanea superiore ai 24 mesi;
- nel quadro di una comune volontà di procedere ad un riesame generale sulla situazione degli inidonei e sui loro possibili settori di reinquadramento non appena sarà disponibile il nuovo piano d'impresa, si conviene di ricercare ogni possibile soluzione al fine del ricollocamento di tutto il personale inidoneo.

SI CONCORDA

1. NUOVO INQUADRAMENTO

Al personale che alla data del 01.01.2001 è stato attribuito il nuovo parametro, a seguito della propria inidoneità, sarà reinquadrato da tale data nell'area professionale 3° CCNL 27/11/2000 in base alla mansione effettivamente svolta alla data di oggi così come segue:


Posizione e mansione	Figura professionale di inquadramento	Parametro
Vendita e informazioni	Operatore della mobilità	138
Distribuzione titoli	Operatore della mobilità	138
Manovra	Collaboratore d'esercizio	129
Addetti mensa	Operatore di manutenzione	130
Addetti alle portinerie	Operatore della mobilità	138
Manutenzione impianti	Operatore qualificato	140
Uscieri	Operatore della mobilità	138

Al personale con la vecchia qualifica di agente di movimento o che abbia 20 anni di anzianità aziendale sarà mantenuta la qualifica ed il parametro di provenienza indipendentemente dalle mansioni svolte.

Il personale che alla data di sottoscrizione del presente accordo è inidoneo permanente o temporaneo da più di 24 mesi sarà reinquadrato in base alla tabella suddetta dal 1 giugno 2004.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale di cui al punto 1 del presente accordo, tranne che per il personale proveniente dalla qualifica di agente di movimento o di operatore d'esercizio 175 e 183 ed il personale con 20 anni di anzianità, verrà



assegnato il trattamento economico relativo alla nuova mansione assegnata, maggiorato di un assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza e quello della nuova mansione, riassorbibile solo in caso di acquisizione di un parametro superiore.

Al personale di cui al punto 1 con parametro 129 e 130 saranno riconosciute le differenze economiche derivanti dai rinnovi dei successivi contrattuali nazionali ed aziendali esistenti tra parametro assegnato 129 o 130 e il parametro 138 attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam pari alla differenza.

Al personale, diventato inidoneo a causa di infortunio sul lavoro, si applicano le norme di legge.

3. ACCERTAMENTI MEDICI SANITARI

I lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di inidoneità alla mansione o che risultino tali a seguito d'accertamenti d'ufficio, dovranno presentare domanda all'Azienda per attivare le procedure previste dall'accordo nazionale e dalla presente intesa. La domanda, salvo che nel caso di accertamenti d'ufficio, dovrà esser corredata da certificazione medica attestante i limiti allo svolgimento della mansione.

I presentatori della domanda di cui al punto precedente saranno inviati presso una struttura qualificata e/o medico competente ex lege 626 per i necessari accertamenti. I risultati degli accertamenti saranno resi noti agli interessati, che potranno presentare contro deduzioni documentate da ulteriori certificazione mediche, al fine di promuovere, presso la stessa struttura che lo ha formulato, una revisione del giudizio, che avrà per l'Azienda carattere definitivo.

4. MODALITA' E TEMPI DI ASSEGNAZIONE AD ALTRA MANSIONE

La durata dell'assegnazione ad un diverso incarico, compatibile con lo stato di salute avrà termine alla data di scadenza della prognosi contenuta nel certificato d'inidoneità.

Al fine di favorire la totale copertura dei posti disponibili, il lavoratore inidoneo già collocato potrà essere assegnato ad altro incarico purché compatibile con il suo stato di salute.


In caso di carenza di posti il personale inidoneo sarà collocato in aspettativa e successivamente si procederà alle assegnazioni nei posti resisi disponibili, secondo la data dell'ultimo certificato di inidoneità che non ha dato luogo a collocazione.

5. NORME FINALI

In relazione al futuro piano d'impresa ed a specifiche esigenze organizzative di periodo potranno essere attivate posizioni temporanee, sulla base di piani di attività definiti nel tempo e nelle risorse impiegate da assegnare a personale inidoneo che abbia i necessari requisiti professionali.

A questo scopo l'azienda promuoverà la formazione professionale del personale inidoneo, mediante specifici corsi abilitanti.

Nell'ambito del futuro piano d'impresa, così come delle leggi vigenti in materia e del presente accordo, le parti concordano sulle eventuali opportunità di riqualificazione del personale inidoneo.



Inoltre le parti considerano il presente accordo di miglior favore rispetto alle intese vigenti e sostitutivo di ogni precedente normativa contrattuale nazionale o aziendale; resta invece salva l'applicabilità delle norme di legge, di regolamento o di contratto nazionale in materia di personale inidoneo, ove ne ricorrono le condizioni.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ATAF

Walter Mura

David Perini
FILT CGIL *Andrea*
FIT CISL *Roberto*
UILTRASPORTI *Leonardo*
FAISA CISAL *Sebastiano*